



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 3044 di data 4 aprile 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;  
**Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista da sci da discesa e relativo impianto di innevamento programmato nella skiarea di Lavarone in loc. Vezzena, nei Comuni di Levico Terme e Luserna.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Tomasi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 16 marzo 2020 prot. 187385, perfezionata in data 7 marzo 2022 prot. 193215, con la quale la società Turismo Lavarone S.r.l., con sede in Lavarone, fr. Gioghi, 107, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova pista da sci da discesa e relativo impianto di innevamento programmato nella skiarea di Lavarone, in loc. Vezzena, nei Comuni di Levico Terme e Luserna.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda e relative integrazioni, a firma Andrea Boschetti, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre.

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	1- RELAZIONE TECNICA.pdf	187385	16/03/2022	A01
2	2- RELAZIONE GEOLOGICA.pdf	187385	16/03/2022	A02
3	6 -TAV.0-MAPPA LOCALIZZAZIONE INTERVENTI.pdf	187385	16/03/2022	A06
4	7 -TAV.1-COROGRAFIA.pdf	187385	16/03/2022	A07
5	8 -TAV.2 - MAPPA CATASTALE.pdf	187385	16/03/2022	A08
6	9 -TAV.3-1-PLANIMETRIA LINEE DI DRENAGGIO.pdf	187385	16/03/2022	A09
7	10-TAV.3-PLANIMETRIA.pdf	187385	16/03/2022	A10
8	11-TAV.4-PROFILO PISTA VARIANTE FACILE VEZZENE.pdf	187385	16/03/2022	A11
9	12-TAV.5 Sezioni da S.01 a S.23.pdf	187385	16/03/2022	A12
10	13-TAV.6-SEZIONI DA S.24 A S.51.pdf	187385	16/03/2022	A13
11	14-TAV.7-VOLUMI M.T. E SUPERFICI-.pdf	187385	16/03/2022	A14
12	4 -Relazione forestale Nexteco.pdf	204326	23/03/2022	A01
13	5 - RELAZIONEintegrazione pista Vezzena.pdf	204326	23/03/2022	A02

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tracciato sciistico inteso come variante della pista da sci denominata "Vezzena", essenziale per aggirare le difficoltà che quest'ultima presenta tra le quote indicative di 1550 e 1480 m s.l.m.. Gli interventi prevedono movimentazioni di terreno con compenso tra scavi e riporti. Contestualmente vengono posate le tubazioni per l'innervamento programmato da collegare all'esistente.

Considerato che l'iniziativa è stata già autorizzata dalla Commissione di coordinamento con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2719 di data 2 settembre 2019, e che ora viene riproposta perché non è stato dato seguito all'inizio dei lavori entro i termini indicati in tale provvedimento.

Tenuto conto che la documentazione contempla anche opere relative alla sistemazione della parte terminale della pista da sci da discesa n. 4/1/19 denominata "Vezzena", per le quali è già stata rilasciata autorizzazione dalla Commissione di coordinamento con deliberazione n. 2718 di data 2 settembre 2019; tali opere sono state eseguite e non sono oggetto di valutazione.

Preso atto dell'avvenuto versamento di € 4.450,00 sul capitolo provinciale per miglorie boschive, determinato con precedente deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2719 di data 2 settembre 2019.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

## LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
  - vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2719 di data 2 settembre 2019;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Turismo Lavarone S.r.l., con sede in Lavarone, fr. Gionghi, 107, alla realizzazione di una nuova pista da sci da discesa, da denominare "VARIANTE VEZZENA" catalogata al n. 4/1/35 e relativo impianto di innevamento programmato nella skiarea di Lavarone in loc. Vezzena, nei Comuni di Levico Terme e Luserna, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che gli interventi autorizzati col presente atto e rappresentati nella documentazione progettuale sono riferiti esclusivamente a quelli previsti tra le quote approssimative di 1550 e 1480 m s.l.m. e relativi al nuovo tracciato sciistico;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - andrà data piena realizzazione agli interventi di pulizia e ripristino del versante intercluso tra la pista attuale e la variante, descritti nella relazione, datata agosto 2019, sugli interventi di sistemazione idrogeologica. In ogni caso tale superficie dovrà mantenere l'attuale destinazione a bosco;
  - il taglio dei soggetti arborei rimasti in piedi dovrà essere limitato ai soggetti interferenti con le superfici oggetto di lavorazione, nonché a quelli di cui non sia garantita la stabilità;
  - i fossi previsti sul versante tra la pista attuale e la variante non dovranno essere impostati come da progetto lungo la massima pendenza ma dovranno essere inclinati in modo da captare effettivamente le acque superficiali; inoltre gli stessi dovranno essere opportunamente prolungati anche sul piano della pista attuale, in modo da intercettare anche le acque provenienti dalla pista stessa;
  - va evitato qualsiasi sgrondo delle acque sul versante posto in sinistra della pista esistente, fortemente interessato dagli schianti;
  - nel tratto superiore e più ampio della variante si dovrà verificare l'effettiva possibilità di portare fuori dal piano pista le acque, conducendole in sicurezza fino ad aree più depresse; in alternativa si dovrà valutare la convenienza a far confluire le acque nel fosso previsto lungo il lato sinistro della pista, per recapitarle più a valle nell'impluvio posto sulla destra della pista stessa,
  - le canalette trasversali e soprattutto il fosso laterale andranno dimensionati in modo da garantire il deflusso delle acque intercettate, sia in fase di realizzazione della nuova pista (in assenza quindi dei rinverdimenti) che a lavori conclusi,
  - i punti di scarico dei fossi trasversali dovranno essere opportunamente rinforzati al fine di evitare erosioni superficiali localizzate;

- va garantita nel tempo la piena funzionalità del sistema di smaltimento delle acque, attraverso una costante ed efficace manutenzione;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  7. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa comunicazione da parte del proponente alla medesima Struttura provinciale, dell'avvenuta ultimazione dei lavori e presentazione dell'aggiornamento del Piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe (art. 31/1 del Regolamento per l'esecuzione della l.p. 7/87);
  8. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
  9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr